



*Polisportiva Bibbianese*

## CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

### PREMESSA

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 riguarda i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport. Polisportiva Bibbianese è chiamata ad adottare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo n. 198 dell'11/04/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le Linee Guida sono di riferimento per chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, indipendentemente dal ruolo svolto, alle attività della Polisportiva stessa. Il presente Codice di Condotta, è aggiornato con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI e comunque ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

### Art. 1 – Finalità

Polisportiva Bibbianese promuove e tutela il diritto di ogni tesserato/a ad essere trattato/a con rispetto, sensibilità e attenzione personale, intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.



Polisportiva Bibbianese promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati/e Polisportiva Bibbianese.

I comportamenti lesivi previsti dal presente Codice assumono rilievo quando compiuti nell'ambito di qualsiasi attività associativa, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso servizi di messaggistica, e-mail, social network e blog.

## Art. 3 – Comportamenti costituenti condotte rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato, incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del/la tesserato/a.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere l'atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.



*Polisportiva Bibbianese*

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all'associazione.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Codice, omette di intervenire.

#### **Art. 4 – Buone pratiche e comportamenti da osservare**

Chiunque sia tesserato Polisportiva Bibbianese è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle seguenti linee guida:

riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza a chi esercita la responsabilità genitoriale;

programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;

in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;



durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;  
spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Codice possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

#### Art. 5 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.

#### Art. 6 – Procedimento

Chiunque abbia notizia di comportamenti costituenti condotte rilevanti dovrà segnalarlo tempestivamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

I recapiti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni saranno pubblicate sul sito della Polisportiva Bibbianese

#### Art. 8 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

Polisportiva Bibbianese provvede alla diffusione del presente regolamento attraverso la sua pubblicazione sul sito interne e attraverso i propri canali di comunicazione.

#### Art. 9 - Doveri e Obblighi dei Tesserati

1. I **TUTTI I TESSERATI** devono:
  - a. Comportarsi con lealtà e rispetto nei confronti degli altri membri della Polisportiva.
  - b. Mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo.
  - c. Collaborare nella prevenzione e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni.
  - d. Segnalare immediatamente al responsabile eventuali situazioni di disagio, pericolo o abuso.
2. Doveri e Obblighi dei **DIRIGENTI, TECNICI E STAFF**, hanno la responsabilità di:
  - a. Promuovere un ambiente positivo e sicuro per lo sviluppo dei giovani atleti.



*Polisportiva Bibbianese*

- b. Evitare contatti fisici inappropriati con i minori e mantenere un comportamento professionale in ogni circostanza.
  - c. Segnalare tempestivamente eventuali problemi o situazioni di rischio al responsabile designato.
  - d. Garantire che la salute e il benessere degli atleti siano prioritari rispetto a qualsiasi altro obiettivo.
3. Norme di condotta per **FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI**. Genitori, tutori e accompagnatori devono:
  - a. Promuovere i valori della Polisportiva e sostenere i giovani atleti in modo positivo.
  - b. Evitare comportamenti o linguaggi offensivi e contribuire a creare un ambiente sportivo rispettoso e collaborativo.
  - c. Segnalare eventuali preoccupazioni riguardanti la sicurezza e il benessere dei propri figli al responsabile della Polisportiva.
4. Norme per le **TRASFERTE E LA LOGISTICA**. Durante le trasferte, i membri della Polisportiva e le famiglie devono rispettare le seguenti indicazioni:
  - a. Gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti.
  - b. Gli atleti devono seguire le istruzioni degli accompagnatori e non allontanarsi senza autorizzazione.
  - c. Le famiglie riceveranno informazioni dettagliate riguardanti le trasferte e le attività programmate.

#### **Art. 10 - Procedure di Selezione degli Operatori Sportivi**

La Polisportiva Bibbianese richiede che tutti gli operatori sportivi che lavorano a contatto con minori forniscano un certificato del casellario giudiziale, in conformità con la normativa vigente.



*Polisportiva Bibbianese*

#### Art. 11 - Riservatezza

Il responsabile della Polisportiva incaricato di gestire segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni è tenuto a mantenere la massima riservatezza riguardo all'identità del segnalante e a tutti gli elementi della segnalazione.